

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (648)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole da: «in materia di riordino» a: «nonché».

1.2

RAMPI, BELLANOVA, PARRINI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

1.3

RAMPI, BELLANOVA, PARRINI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, CERNO, ZANDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*).

– 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 12) è sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le attività culturali.";

b) all'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" aggiungere le parole: "svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche".

4. La denominazione: "Ministero per i beni e le attività culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

5. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo", di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata

"Scuola dei beni e delle attività culturali" e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di molo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società *in house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero dello sviluppo economico. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di molo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

7. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le

strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sopprimere le parole: «e del turismo».

1.4

TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)*. – 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis. - (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). – 1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il '*made in Italy*';

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria e l'artigianalità, che viene definita 'artigianalità aumentata' come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno *dell'italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;

m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter. - (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

BATTISTONI, PAGANO, MALLEGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero del turismo e del sistema Italia*).

– 1. È istituito il Ministero del turismo e del sistema Italia, allo scopo di:

a) attrarre turisti da tutto il mondo attraverso la promozione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano;

b) promuovere misure volte ad agevolare gli investimenti esteri in Italia;

c) promuovere nel mondo il patrimonio dei prodotti italiani ideati e realizzati in Italia dalle aziende italiane.

2. Il Ministero del turismo e del sistema Italia è dotato di una propria sede, di proprie risorse finanziarie, strumentali e di proprio personale.

3. Al Ministero affluiscono le competenze della Direzione generale del turismo già presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e quelle della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, già presso il Ministero dello sviluppo economico.

4. Al Ministero del turismo e del sistema Italia sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo e sistema Italia.

6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", sono soppresse;

b) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" sono soppresse.

7. La denominazione: "Ministero per i beni e le attività culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

8. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti relative alla "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo", di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata "Scuola dei beni e delle

attività culturali" e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e del sistema Italia, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società *in house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo e del sistema Italia. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del turismo e del sistema Italia, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

10. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

11. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero del turismo e del sistema Italia si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie previste per la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e del sistema Italia.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del ministero del turismo e del sistema Italia.

13. Al Ministero del turismo e del sistema Italia sono trasferite le funzioni definite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013 recante il Regolamento di organizzazione della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico, che prevede come competenze della Direzione l'elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attività di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali – partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione delle politiche di promozione; attività di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione delle missioni di natura commerciale – raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche – stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Università e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale – crediti all'esportazione e relative attività di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale rapporti con la società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); attività funzionale alla facilitazione del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti – coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint) – esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera n) – programmi di promozione straordinaria del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e par-

tecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49 – esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518, e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere – elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale – rapporti con la Simest S.p.A. (Società italiana per le imprese all'estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificata dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Al Ministero del turismo e del sistema Italia sono trasferite con decorrenza dal 1° gennaio 2019 le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico.

15. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero del turismo e del sistema Italia si avvale altresì delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie previste per la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e del sistema Italia. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico viene soppressa presso il MISE.

16. Alle politiche di promozione del Ministero del turismo e del sistema Italia sono destinati ulteriori 100 milioni di euro a partire dal 2019.

17. A decorrere dall'anno 2019, agli oneri previsti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alle opportune variazioni di bilancio».

1.13

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero del turismo" e il numero 12) è sostituito dal seguente: "12) Ministero per i beni e le attività culturali";

b) all'articolo 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri", sono soppresse;

c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: "; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo" sono soppresse;

d) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo: «CAPO XII-bis MINISTERO DEL TURISMO:

Art. 54-bis.

(Istituzione e attribuzioni del Ministero del turismo)

1. È istituito il Ministero del turismo.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni esercitate, alla data di entrata in vigore del presente Capo, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.»;

2) *al comma 2, al primo periodo sostituire le parole da «al Dipartimento del turismo» sino alla fine del periodo con le seguenti: «al Ministero del turismo» e sopprimere il terzo periodo;*

3) *sopprimere i commi 3 e 4;*

4) *ai commi da 7 a 14, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con le seguenti: «Ministero del turismo»;*

5) *al comma 9 sostituire le parole: «sono adeguate» con le seguenti: «sono determinate»;*

6) *al comma 12 sostituire le lettere b) e c) con la seguente: «b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Ministro per il turismo e lo spettacolo" con le seguenti: "Ministro del Turismo"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Art. 1.

(Istituzione del Ministero del turismo)».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» inserire le seguenti: «per l'istituzione del Ministero del turismo e» e sopprimere le parole: «, delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.6

LA COMMISSIONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è soppressa» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019».

1.7

GRASSI, PIROVANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ", dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali," sono sostituite dalle seguenti: ", dei beni e delle attività culturali, delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo,";

2) le parole: "e dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il sud e per gli affari europei, ove nominati,"».

1.9

PIROVANO, GRASSI

Al comma 7, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «Al contempo, le facoltà assunzionali del Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato».

1.10

PIROVANO, GRASSI

Al comma 9, dopo le parole: «forestali e del turismo,», inserire la seguente: «anche».

1.11

PAGANO, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è abrogato».

b) *al comma 13 sostituire le parole:* «Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e», *con le seguenti:* «Nella legge».

c) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.12

MIRABELLI, FERRARI, MISIANI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 12 con il seguente:* «12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è abrogato.»;

b) *al comma 13 sostituire le parole:* «nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e» *con le seguenti:* «nella legge».

c) *sostituire il comma 14 con il seguente:* «14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

MONTEVECCHI, VANIN, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 648, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in oggetto stabilisce che: «Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento»;

considerato che:

conseguentemente, a quanto stabilito dal comma 1, ora citato, il comma 2 prevede che «la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

rilevato che:

pur a fronte del trasferimento di competenze previsto, il «turismo» rimane comunque materia afferente e privilegiata non solo per via teorica a problematiche di tipo culturale e ambientale, e pertanto occorre rendere operativo repentinamente un protocollo d'intesa tra i due Ministeri che promuova la collaborazione armonizzando e sostenendo l'azione governativa;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a garantire in tempi brevi:

a) il reperimento delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per dare continuità a tutte le attività e ai progetti di valorizzazione e al recupero-riuso del patrimonio culturale legati al turismo inteso come turismo sostenibile, nel rispetto del patrimonio culturale e dell'ambiente;

b) un coordinamento efficiente tra i due Ministeri in indirizzo;

c) l'effettiva realizzazione delle attività e dei progetti di cui alla lettera *a)* attingendo alle risorse finanziarie sia nazionali sia europee.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

FERRAZZA, PARRINI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

2.2

FERRAZZA, PARRINI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, CERNO, ZANDA

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.3

TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi delle regioni italiane, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro della difesa e dal Ministro per lo sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti

da parte del medesimo Comitato, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi delle regioni italiane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita una Commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e delle regioni italiane. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"».

2.4

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e dal Ministro della difesa», con le seguenti: «dal Ministro della difesa e dal Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», aggiungere le seguenti: «e del Ministero dello sviluppo economico».

2.5

FERRAZZI, PARRINI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, CERNO, ZANDA

Sopprimere il comma 3.

2.6

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finan-

ziarie della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: «risorse finanziarie» inserire le seguenti: «umane e strumentali».

2.7

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente: «All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

2.8

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini di cui al comma 3 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a procedere all'assunzione di personale equivalente a quello in carica presso la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

3-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le modalità di espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3-bis».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter»;

dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Agli oneri di cui al comma 3-bis e 3-ter pari a cinquantamila euro per l'anno 2018 e ottocen-

tomila euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

al comma 8 al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter».

2.100

GALLONE, TIRABOSCHI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente norma, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1"».

2.9

LA COMMISSIONE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» *inserire le seguenti:* «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,»;

b) dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» *inserire le seguenti:* «, per essere successivamente riassegnate ai sensi del comma 6,».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

VANIN, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 648, recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»,

premessò che:

l'articolo 2 del disegno di legge in oggetto è intitolato al riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare al comma 1 è stabilito che «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»; al comma 3, inoltre, è stabilito che «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

considerato che:

la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi nel 2001 dalla Conferenza generale dell'UNESCO ed entrata in vigore il 2 gennaio 2009, mira a rafforzare la protezione di relitti, siti, grotte e altre vestigia di carattere culturale, storico o archeologico, parzialmente o interamente sommersi;

la conservazione *in situ* del patrimonio – ove possibile – è sempre considerata prioritaria rispetto a ogni forma di intervento o di recupero. Obiettivo della Convenzione è inoltre quello di favorire l'accesso del pubblico ai beni culturali sommersi e incoraggiare la ricerca archeologica. L'adozione di tale importante strumento giuridico va intesa come una risposta della comunità internazionale al rischio crescente di saccheggio ed alla progressiva distruzione del patrimonio sottomarino da parte dei cacciatori di tesori;

considerato ancora che:

ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), «Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo», come allegate alla citata Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001;

rilevato inoltre che:

con la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 (legge Finanziaria Regione Sicilia), è stata istituita presso la regione siciliana la prima «Soprintendenza del mare» d'Italia per tutelare, gestire e valorizzare la cultura del mare in Sicilia. Tale nuova Soprintendenza opera presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e dell'educazione permanente dell'assessorato per i beni culturali ambientali e pubblica istruzione della Regione Siciliana e «ha compiti di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico dei mari siciliani e delle sue isole minori [...] l'ottica a tutto campo – intesa come approccio sistematico alla cultura, alla tradizione ed alla storia del rapporto tra l'uomo ed il mare – [...] nonché le tradizioni marinare contemporanee»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di una Soprintendenza del Mare a carattere nazionale che operi presso il Ministero per i beni e le attività culturali – senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente –, per svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento, ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico dei mari.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: «nonché in materia di famiglia e disabilità».

3.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c);*
- 2) *sopprimere i commi 2, 3 e 6.*

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: «di famiglia e».

3.3

IORI, PARRINI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera a) alinea e lettera a) numero 1, e ai commi 2, 3 e 4 sostituire ovunque ricorrono le parole: «la famiglia» con le seguenti «le famiglie», le parole: «della famiglia» con le seguenti: «delle famiglie» e le parole: «alla famiglia» con le seguenti: «alle famiglie».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «famiglia» con la seguente: «famiglie».

3.4

PARENTE, PATRIARCA, PARRINI, LAUS, NANNICINI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro» alle parole: «crisi demografica», nonché il numero 2).

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro» alle parole «inclusione sociale», nonché i numeri 1) e 2).

Conseguentemente, al comma 4, lettera c) sopprimere i numeri 1) e 2).

3.5

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN, TESTOR, ALDERISI, PAPATHEU, BERUTTI, BIASOTTI, PEROSINO, BATTISTONI, BERARDI, MODENA, RIZZOTTI, GALLONE, MINUTO, FLORIS, MANGIALAVORI, AIMI, BARBONI, STABILE, CRAXI, GIAMMANCO, TOFFANIN, MALLEGNI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le funzioni di coordinamento e valorizzazione del mondo femminile».

3.6

TIRABOSCHI, PEROSINO, RIZZOTTI, TESTOR, PICHETTO FRATIN, AIMI, BERUTTI, BARBONI, ALDERISI, FLORIS, BIASOTTI, PAPATHEU, BATTISTONI, GALLONE, MODENA, TOFFANIN, MINUTO, CRAXI, BERARDI, MALLEGNI, STABILE, GIAMMANCO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le funzioni statali di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernenti il Comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;».

3.7

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere la lettera c);

- 2) *sopprimere il comma 3;*
- 3) *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: «infanzia e adolescenza».

3.8

IORI, PARENTE, MALPEZZI, PARRINI, RAMPI, VERDUCCI, PATRIARCA, LAUS, CERNO, ZANDA, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Al comma 1 sopprimere la lettera d);*
- 2) *al comma 3 sopprimere la lettera a);*
- 3) *sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: «disabilità» e ovunque ricorrano sopprimere le parole: «e le disabilità».

3.9

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sopprimere la lettera d);*
- 2) *sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: «disabilità».

Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: «e disabilità».

3.10

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi*

e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma di quanto disposto dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, con Protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle politiche antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute sono definite le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcolodipendenze correlate, relativamente:

- a) al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria;
- b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
- c) alla sorveglianza nell'ambito del Piano d'azione antidroga dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento».

3.11

LA COMMISSIONE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» con le seguenti: «Il Ministro per la solidarietà sociale»;*
- b) *alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "definisce" è sostituita dalla seguente: "definiscono"».*

3.12

PARENTE, PATRIARCA, PARRINI, LAUS, NANNICINI, CERNO, ZANDA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.13

LA COMMISSIONE

Al comma 4, alla lettera f), capoverso «254.», secondo periodo, sostituire le parole: «dell'assistente familiare» con le seguenti: «del caregiver familiare».

3.14

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) All'articolo 39-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica," sono aggiunte le seguenti: "un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,"».

3.15

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze è ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente decreto».

Art. 4.

4.1

MALPEZZI, D'ARIENZO, PARRINI, MARGIOTTA, ASTORRE, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

4.2

D'ARIENZO, PARRINI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, CERNO, ZANDA

Sopprimere il comma 1.

4.3

D'ARIENZO, MARGIOTTA, ASTORRE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio garantirà la redazione semestrale del Rapporto sulla promozione della sicurezza dai rischi naturali del patrimonio abitativo finora redatto dal Dipartimento soppresso.».

4.4

D'ARIENZO, PARRINI, MARGIOTTA, ASTORRE, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio proseguirà ed implementerà la sperimentazione dell'iniziativa "10 Cantieri", per sensibilizzare i territori ad intervenire sulla messa in sicurezza antisismica di edifici pubblici esistenti, in Comuni scelti su tutto il territorio nazionale.».

4.5

D'ARIENZO, PARRINI, MARGIOTTA, ASTORRE, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio proseguirà nell'aggiornamento della mappa dei rischi naturali dei Comuni italiani con cadenza annuale.».

4.6 (id. a 4.7)

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2.

4.8

D'ARIENZO, IORI, PARRINI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

Sopprimere il comma 3.

4.9

D'ARIENZO, IORI, PARRINI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli importi complessivi degli spazi finanziari da parte degli enti locali per interventi di edilizia scolastica, sia per l'annualità 2018 sia per l'annualità 2019, nell'ambito della disciplina sui cosiddetti patti di solidarietà nazionale, come previsto dall'articolo 1, comma 874, legge n. 205 del 2017 nonché e anche per interventi di impiantistica sportiva, sono confermati».

4.10

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è soppresso.

3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1, della citata legge n. 107 del 2015, sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento.

3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo capoverso, le parole: "2013-2015" e le parole: "e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse;

b) al terzo capoverso le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" e fino alle parole: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro";

c) al comma 1-*ter*, le parole: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse.»

4.0.1 (testo 2)

GRASSI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando le competenze delle Amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:

a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;

d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e successive modificazioni;

e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

f) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in

base alle proposte dell’Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;

h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

i) cura l’istruttoria relativa all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l’efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l’attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione e fermo restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma:

1) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

2) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma;

3) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;

4) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli *standard* e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;

5) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l’attivazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa — Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;

6) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;

7) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

8) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché, avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa — Invitalia Spa.

c) il comma 14-*bis* è sostituito dal seguente:

"14-*bis*. Le amministrazioni centrali dello Stato per rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, anche su impulso dell'Agenzia, si avvalgono dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Per le finalità di cui al presente articolo, quest'ultima opera in qualità di soggetto attuatore dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di programmi ed interventi strategici, anche a carattere sperimentale, e per attuare le determinazioni assunte ai sensi del comma 3, lettera f)"».

4.0.2 (testo 2)

GRASSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 4-*bis*

(Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri)

1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 9, sostituire le parole:* «Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400», *con le seguenti:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4-bis»;

b) *all'articolo 2, comma 7, sostituire le parole:* «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400», *con le seguenti:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4-bis».

4.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)

1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 21 della legge 11 gennaio 2018, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e-bis*) è soppressa.

b) all'articolo 21:

1) al comma 3, primo periodo le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse;

2) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Laddove convocato, il Presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica"».

Tit. 1

IORI, PARRINI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, CERNO, ZANDA

Al Titolo sostituire le parole: «famiglia e disabilità», *con la seguente:* «famiglie».